

i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi ».

(A.C. 7487 - Sezione 17)

ARTICOLO 17 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 17.

1. L'articolo 18 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni ».

(A.C. 7487 - Sezione 18)

ARTICOLO 18 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 18.

1. L'articolo 21 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. - 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato ».

(A.C. 7487 - Sezione 19)

ARTICOLO 19 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

ART. 19.

1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai

servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale ».

(A.C. 7487 - Sezione 20)

ARTICOLO 20 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 20.

1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 23. - 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai

sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

(A.C. 7487 - Sezione 21)

ARTICOLO 21 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

ART. 21.

1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

(A.C. 7487 - Sezione 22)

ARTICOLO 22 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 22.

1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — 1. Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediata-

mente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza ».

(A.C. 7487 - Sezione 23)

ARTICOLO 23 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 23.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n.184, le parole: « ai sensi dell'articolo 25, quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 25, comma 5 ».

(A.C. 7487 - Sezione 24)

ARTICOLO 24 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 24.

1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili ».

(A.C. 7487 - Sezione 25)

ARTICOLO 25 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI

ART. 25.

1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare ».

(A.C. 7487 - Sezione 26)

ARTICOLO 26 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 26.

1. L'articolo 45 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 45. - 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *c)*, deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione ».

(A.C. 7487 - Sezione 27)ARTICOLO 27 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 27.

1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che lapronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante ».

(A.C. 7487 - Sezione 28)ARTICOLO 28 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 28.

1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni ».

(A.C. 7487 - Sezione 29)ARTICOLO 29 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN
CASI PARTICOLARI

ART. 29.

1. La lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n.184 è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; ».

(A.C. 7487 - Sezione 30)ARTICOLO 30 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO
PRIMO DEL CODICE CIVILE

ART. 30.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — (*Provvedimento del tribunale*). — Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ».

(A.C. 7487 - Sezione 31)ARTICOLO 31 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 31.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 314. — (*Pubblicità*). — La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni ».

(A.C. 7487 - Sezione 32)ARTICOLO 32 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE

ART. 32.

1. In tutti i casi in cui nella legge n. 184 è prevista l'audizione dell'adottando, lo stesso deve essere sentito anche se di età inferiore a 12 anni, in considerazione della sua capacità di discernimento.

(A.C. 7487 - Sezione 33)ARTICOLO 33 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 33.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n.184, le parole: « di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 ».

(A.C. 7487 - Sezione 34)ARTICOLO 34 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 34.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — *1.* I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

(A.C. 7487 - Sezione 35)ARTICOLO 35 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 35.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

(A.C. 7487 - Sezione 36)ARTICOLO 36 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 36.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000 ».

(A.C. 7487 - Sezione 37)ARTICOLO 37 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 37.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ».

2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ».

3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge ».

(A.C. 7487 - Sezione 38)ARTICOLO 38 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 38.

1. L'articolo 80 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 80. - 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n.903, e alla legge 8 marzo 2000, n.53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche ».

(A.C. 7487 - Sezione 39)

ARTICOLO 39 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 39.

1. Dopo i primi due anni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con scadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

(A.C. 7487 - Sezione 40)

ARTICOLO 40 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre

centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con scadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(A.C. 7487 - Sezione 41)

ARTICOLO 41 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 7487 - Sezione 42)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato il grande rilievo sociale degli istituti dell'affidamento e dell'ado-

zione al fine di alleviare le sofferenze dei minori abbandonati;

considerata inoltre l'esigenza di non limitare alle sole famiglie abbienti la possibilità di chiedere l'adozione di minori abbandonati,

impegna il Governo

ad introdurre forme di partecipazione dello Stato nelle spese legali necessarie a concludere le pratiche di adozione nei casi in cui il tribunale dei minorenni ne ravvisi l'utilità nell'interesse dell'adottando.

9/7487/1. Prestigiacomo.

La Camera,

considerata l'esigenza di provvedere ad una particolare tutela dei minori ab-

bandonati in attesa di adozione che si trovano sempre in condizioni di grande sofferenza psicologica oltre che di carenza affettiva,

impegna il Governo

a costituire presso la sede di ciascun tribunale per i minorenni un ufficio denominato « Avvocato del bambino », ricoperto da esperti in psicologia infantile, con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori soprattutto sotto il profilo dell'integrità psicologica e della salvaguardia della sfera affettiva, nell'ambito di tutti i procedimenti previsti dalla legislazione in materia di affidamento e adozione ed in tutti gli altri casi in cui il tribunale dei minori lo ritenga utile e necessario.

9/7487/2. Guidi.